

IN BREVE n. 012-2013
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

OSPEDALIERI 2013-2014: NESSUN AUMENTO e NIENTE VACANZA CONTRATTUALE

Dopo il blocco degli aumenti per il biennio 2011-2012, ora scatta un ulteriore blocco delle retribuzioni del pubblico impiego anche per il biennio 2013-2014, ma questa volta con la novità che non verrà neppure elargita l'indennità di vacanza contrattuale: manca la copertura di quello che è una norma di tutela.

Evviva...

Rassegnazione e silenzio assoluto...nessuno sembra protestare....

DALLA CASSAZIONE e CTR

Pensione di reversibilità e integrazione al minimo

Il diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilità decorre dal momento in cui matura il diritto dell'assegno e non da quello della domanda: la distinzione tra momento perfezionativo e momento di decorrenza del trattamento previdenziale comporta che, ai fini della determinazione delle componenti del trattamento pensionistico e del relativo importo, occorre riferirsi al primo di detti momenti.

Ciò vale anche per le Casse privatizzate secondo l'articolo 7 della legge 544/1988, con la previsione della sostenibilità secondo gli equilibri finanziari della Cassa.

Corte di Cassazione - sentenze n. 19849/2003 e n. 6509/2013

Ospedalieri - Il rifiuto a recarsi in ospedale del reperibile è omissione di atti d'ufficio

La condotta del medico in reperibilità che raggiunto dalla telefonata rifiuta di recarsi in ospedale escludendo l'urgenza all'intervento richiesto, è omissione di atti d'ufficio.

Il Dpr 348/83 prevede infatti che il sanitario reperibile chiamato in ospedale debba raggiungere subito il reparto entro il più breve tempo possibile e visitare il paziente senza entrare nel merito della effettiva necessità o meno alla richiesta del suo intervento.

Corte di Cassazione sezione VI penale - sentenza n. 12726/2013

Ferie non godute - L'indennità sostitutiva non è fiscalmente imponibile

Il compenso sostitutivo per le ferie non godute non è soggetto all'imposizione fiscale avendo natura

risarcitoria: l'articolo 6 comma 2 del Tuir stabilisce l'imponibilità delle sole indennità conseguite a fronte di effettive perdite di reddito (lucro cessante) e non quelle tese a riparare un danno, senza un effettivo incremento reddituale.

Commissione tributaria regionale del Lazio - sentenza n. 89/04/2013

NASCITA DI UN FIGLIO CONGEDO OBBLIGATORIO AL PADRE

La legge 92/2012 (legge Fornero di riforma del Lavoro) riconosce in caso di nascita di un figlio al lavoratore dipendente del settore privato a partire dal 1 gennaio 2013 il diritto all'astensione obbligatoria di un giorno e una astensione facoltativa di due giorni in alternativa alla madre in astensione obbligatoria.

Tali previsioni valgono anche in caso di adozione e affidamento. Debbono essere utilizzati entro il quinto mese di vita del bambino (tale termine rimane fissato anche in caso di parto prematuro) o in caso di adozione o affidamento entro il quinto mese dall'ingresso in famiglia se nazionali ovvero all'ingresso in Italia in caso di adozioni internazionali e non variano numericamente in caso di parto plurimo. La fruizione non può essere frazionata ad ore. Vanno richiesti al datore di lavoro con preavviso di almeno 15 giorni (in caso sia richiesto in occasione del giorno della nascita va fatto riferimento alla data presunta del parto). Sono retribuiti al 100 per cento con le stesse regole per l'indennità di maternità.

Mentre il giorno di astensione obbligatoria è autonomo, svincolato da quello della madre e a prescindere dal diritto di quest'ultima, i due giorni di permesso facoltativo sono fruibili dal padre a condizione che la madre rinunci agli stessi e, pertanto, il diritto è condizionato che la stessa ne abbia il diritto, sia cioè una lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata, indipendentemente se ne avvalga o meno (il padre lavoratore ha diritto alla astensione facoltativa anche se la madre pur avendone diritto non si avvale del congedo).

Vedi anche Brevia 11/2013

FISCO e IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Secondo l'Agenzia delle entrate le spese per l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica a servizio dell'abitazione sono detraibili. Infatti tali spese sono riconducibili alla previsione dell'art.16-bis, co. 1, lett. h) del TUIR, in quanto la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili determina automaticamente una riduzione dei consumi energetici da fonte fossile, e quindi un risparmio energetico.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONI PER NIPOTI A CARICO

Domanda Posso chiedere le detrazioni familiari per i miei nipoti, visto che mia figlia (nubile, unico genitore) è stata licenziata?

Risponde r.fo.

Se conviventi con il contribuente (ovvero se da lui percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) e sempre che non abbiano individualmente un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, possono essere considerati "altri familiari a carico" anche i nipoti nei confronti del nonno (circolare del ministero delle Finanze n. 95/2000). Se però i genitori hanno capacità di reddito sufficiente, cioè non sono a loro volta in possesso dei requisiti per essere

fiscalmente a carico di un altro soggetto, i figli senza redditi devono essere considerati “naturalmente” a carico dei genitori.

ALCOLEMIA - SE RICHIESTA DA POLIZIA NON SERVE IL CONSENSO INFORMATO da DoctorNews 20 marzo 2013 - avv. Ennio Grassini

Il fatto

Un paziente, trasportato in Pronto soccorso in stato di incoscienza a seguito di sinistro stradale, è stato sottoposto dai sanitari agli accertamenti medici necessari, fra cui il prelievo ematico. Avendo l'esame rivelato la presenza di un tasso alcolemico superiore alla norma, la Polizia ha proceduto nei suoi confronti per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Profili giuridici

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che i risultati del prelievo ematico, effettuati o durante il ricovero che segue un incidente su richiesta della polizia giudiziaria, sono utilizzabili per l'accertamento della guida in stato di ebbrezza, senza che sia necessario richiedere il consenso dell'interessato. Se i medici non ritengono necessario sottoporre il conducente a cure mediche, la semplice richiesta dell'esame da parte delle forze dell'ordine, in presenza di un dissenso espresso, è illegittima. La Cassazione ha precisato che se basta il dissenso espresso dell'interessato gli organi di Polizia possono richiedere ai sanitari l'effettuazione del prelievo ematico e, quindi, dell'accertamento del tasso alcolemico, anche se non sono state disposte cure mediche, deducendo il consenso del paziente, previa informazione della finalità per cui viene effettuato l'esame, anche da un atteggiamento positivo, sebbene verbalmente non espresso.

ERRATA DIAGNOSI e RESPONSABILITA' DEL PRIMARIO da DoctorNews del 19 marzo 2013 - Avv. Ennio Grassini

Il fatto

Una paziente ha chiamato in giudizio l'Azienda Ospedaliera ed i medici che l'hanno avuta in cura per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di una errata diagnosi, formulata a seguito di un intervento di colecistectomia.

L'esame del prelievo biotico ha condotto i medici a diagnosticare un "adenocarcinoma scarsamente differenziato con aspetti a cellule ad anello con castone ed intensa reazione desmoplastica", per cui la donna si è dovuta sottoporre a trattamento chemio-terapico. Solo dopo oltre un anno gli oncologi hanno chiesto una revisione dello stesso preparato istologico già esaminato, pervenendo a una diversa diagnosi di "emangioendotelioma epitelioido".

Profili giuridici

La richiesta di risarcimento danni sottoposta al vaglio della Cassazione è stata respinta nei precedenti due gradi di giudizio, ma la Corte di legittimità ha ritenuto la pronuncia d'appello non corretta nell'applicazione dei principi in tema di responsabilità professionale medica e viziata dal punto di vista della motivazione. I giudici, poi, hanno precisato come il primario, che ha la responsabilità dei malati della divisione (per i quali ha l'obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici che andranno seguiti dagli altri sanitari), deve avere puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano tutti i degenti, a prescindere dalle modalità della sua acquisizione (con visita diretta o con richiesta agli altri operatori sanitari). È obbligato ad assumere informazioni precise sulle iniziative intraprese dagli altri medici cui il paziente è stato affidato, indipendentemente dalla responsabilità degli stessi; ciò al fine di vigilare sulla esatta impostazione ed esecuzione delle terapie, di prevenire errori e di adottare tempestivamente i provvedimenti richiesti da eventuali emergenze.

TAGLIO DELLE PENSIONI SOPRA I 90mila EURO

Altre 2 ordinanze sono giunte pochi giorni fa alla Corte Costituzionale contro il taglio delle pensioni superiori ai 90 mila euro l'anno (in precedenza: Reg. ord. n. 254 del 2012 pubbl. su G.U. del 14/11/2012 n. 45 Ordinanza del Corte dei conti - Sez. giurisdizionale di per la Regione Campania del 20/07/2012 con notifica del 14/09/2012):

1. Reg. ord. n. 56 del 2013
Ordinanza del Corte dei conti - Sez. giurisdizionale di per la Regione Lazio del 25/02/2013
Tra: De Pascalis Tommaso ed altri 3 C/ INPDAP e INPS
2. Reg. ord. n. 55 del 2013
Ordinanza del Corte dei conti - Sez. giurisdizionale di per la Regione Lazio del 25/02/2013
Tra: Bozzi Giuseppe ed altri 55 C/ INPS

Oggetto:

Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Interventi in materia previdenziale - Trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie (nella specie dall'INPDAP ai magistrati) i cui importi superino complessivamente i 90.000 euro lordi - Assoggettamento a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014 ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro - Lesione del principio di solidarietà sociale - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevolezza e del peggiore trattamento di pensionati del settore pubblico rispetto ai contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro, tenuti al versamento di un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte di reddito che eccede il predetto importo, quali che siano le componenti del loro reddito complessivo, ivi compresi i redditi pensionistici - Violazione del principio di capacità contributiva.

Norme impuginate:

decreto legge 06/07/2011 n. 98, convertito in legge 15/07/2011 n. 111, come modificato dal decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22/12/2011 n. 214

Parametri costituzionali

| | |
|--------------|----|
| Costituzione | 2 |
| Costituzione | 3 |
| Costituzione | 53 |

SEMPLIFICARE IL FISCO

La dichiarazione dei redditi precompilata in diversi Paesi europei, in India, in Cile, ad Hong Koog, in Australia, a Singapore con vivo successo.

Una dichiarazione dei redditi precompilata consente di azzerare gli errori di compilazione.

E in Italia? Non si può per la complessità normativa e l'alto rischio di errori da parte degli uffici fiscali compilatori...povero contribuente italiano sempre a dura prova... il fisco ha paura di sbagliare, ma il contribuente italiano non può sbagliare e, se sbaglia, paga!

SONO SALVE LE FERIE NON GODUTE PER ERRORE

da Sole 24 ore - risposta 911

D - Sono una dipendente statale (giustizia) a tempo indeterminato, part-time(30 ore settimanali).

Per un errore di interpretazione del Ccnl, dal 2008 al 2011 non mi sono stati riconosciuti 8 giorni di ferie. Vorrei sapere se posso recuperarli o monetizzarli.

R - Secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 8, del DM 95/2012, come convertito in legge n. 135/2012, le ferie sono obbligatoriamente fruito secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Tuttavia tale disposizione normativa, visto anche il parere del dipartimento della Funzione pubblica del 6 agosto 2012, sembra debba applicarsi solo alle ferie maturate dopo la pubblicazione del decreto legge citato, per cui, viste le informazioni fornite dal quesito non dovrebbe riguardare il caso di specie. Ciò premesso rimane comunque l'articolo 10 del Dlgs n.66/2003 secondo cui delle quattro settimane, le prime due vengono godute nel corso dell'anno di maturazione e le altre due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione senza che detto periodo possa essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. D'altro canto essendo il diritto alle ferie un diritto irrinunciabile garantito anche dall'articolo 36 della Costituzione, è stato rilevato che la mancata fruizione delle medesime e l'impossibilità di fruirne in corso del rapporto di lavoro comporta la spettanza in capo al dipendente di un'indennità sostitutiva, che equivalga alla loro retribuzione (Cassazione sezione lavoro 29 novembre 2007 n. 24905 e Consiglio di Stato, sezione VI, del 26 gennaio 2009 n. 339): ciò, in particolare quando la mancata fruizione di dipenda da fatti del tutto estranei alla volontà del dipendente.

Pertanto, visto quanto sopra e vista la motivazione connessa alla mancata fruizione delle ferie, si ritiene che le stesse possano essere se non monetizzate, almeno recuperate.